

Bruxelles, 3 ottobre 2025  
(OR. en)

13529/25

UD 222  
ENFOCUSTOM 146  
MI 732  
TRANS 432  
ECOFIN 1292

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 ottobre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 579 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO a norma dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 579 final.

All.: COM(2025) 579 final



Bruxelles, 2.10.2025  
COM(2025) 579 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**a norma dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione sui progressi compiuti  
nello sviluppo dei sistemi elettronici previsti dal codice**

{SWD(2025) 281 final}

## Indice

1. INTRODUZIONE .....	2
2. Contenuto della relazione .....	3
3. Responsabilità per i sistemi elettronici del CDU .....	4
4. Panoramica globale dei progressi compiuti nell'attuazione dei sistemi elettronici previsti dal CDU .....	4
4.1 PROGETTI COMPLETATI PRIMA DEL 2024 .....	5
4.2 PROGETTI IN CORSO E COMPLETATI NEL 2024 .....	5
4.3 RISCHI DI RITARDI NELL'ATTUAZIONE INFORMATICA DEL CDU .....	13
4.4 MISURE DI ATTENUAZIONE .....	15
4.5 STATO DI AVANZAMENTO PER I PAESI DELL'ALLARGAMENTO .....	17
5. Sintesi e conclusioni .....	18

## 1. INTRODUZIONE

La presente è la **relazione annuale 2024 sui progressi compiuti nell'attuazione digitale del codice doganale dell'Unione<sup>1</sup> (CDU)**, la sesta elaborata dalla Commissione conformemente all'articolo 278 bis del CDU sui progressi compiuti nello sviluppo dei sistemi elettronici<sup>2</sup>. Riflette lo **stato di avanzamento al 2024**, compreso un parere sui **futuri progressi previsti**.

Il CDU è entrato in vigore il 1° maggio 2016 e, a seguito della modifica del 2019<sup>3</sup>, ha fissato al 2020, al 2022 e al 2025 i termini per il progressivo completamento dei progetti sotto il profilo della transizione ai sistemi digitali e dell'attuazione. Per l'espletamento delle formalità doganali è possibile continuare a utilizzare gli attuali sistemi elettronici e cartacei (avvalendosi delle cosiddette "misure transitorie") fino a quando tutti i sistemi elettronici nuovi o aggiornati previsti dal codice non saranno operativi. In tale contesto, il programma di lavoro per il CDU<sup>4</sup> e il regolamento di esecuzione sulle disposizioni tecniche relative ai sistemi elettronici<sup>5</sup> (IRTA) devono essere letti in combinato disposto con il CDU e i relativi atti delegati e di esecuzione.

Il programma di lavoro per il CDU è lo strumento giuridico per orientare il graduale e complesso processo di transizione tridimensionale verso un ambiente completamente digitalizzato per le dogane, tenendo conto delle interdipendenze tra i sistemi e la situazione dello sviluppo effettivo. Si tratta dello strumento utilizzato per guidare i portatori di interessi (Stati membri, Commissione, operatori economici) verso un'attuazione comune e fattibile dei progetti entro il 31 dicembre 2025 come data limite finale della transizione digitale.

**La presente relazione si basa sul programma di lavoro per il CDU, adottato dalla Commissione il 15 dicembre 2023, quale punto di riferimento per la comunicazione dei progressi compiuti.** Gli aspetti relativi alla governance del programma e del progetto sono definiti nel piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C).

Parallelamente all'attuazione in corso del CDU, il 17 maggio 2023 la Commissione ha adottato una proposta di riforma globale dell'unione doganale, compreso un nuovo CDU, che segna una trasformazione significativa del quadro doganale dell'UE<sup>6</sup>. La proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

La riforma si articola su tre pilastri principali:

- 1) la creazione di un'autorità doganale dell'UE, incaricata di sviluppare e supervisionare il centro doganale digitale dell'UE, ovvero il motore del nuovo sistema che sostituirà l'attuale architettura

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>2</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio:  
2019: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52019SC0434>;  
2020: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020SC0339>;  
2021: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0382>;  
2022: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023SC0029>;  
2023: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2024:395:FIN>.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54).

<sup>4</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L, 2023/2879, 22.12.2023, pag. 1, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202302879](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302879)).

<sup>5</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 512 del 20.3.2023, pag. 1, [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/512/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj).

<sup>6</sup> Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final).

informatica decentrata basata sulle dichiarazioni doganali con un ambiente centralizzato e basato sui dati;

- 2) un nuovo partenariato con gli operatori commerciali basato su processi trasparenti che consentiranno ai flussi commerciali conformi di operare senza un'interazione doganale formale e ridurranno gli oneri amministrativi correlati;
- 3) un regime doganale specifico per il commercio elettronico, che renderà le piattaforme online gli attori chiave per garantire che le merci vendute online direttamente ai consumatori nell'UE rispettino tutti gli obblighi doganali.

Il completamento tempestivo dei sistemi elettronici previsti dal CDU costituisce una forte priorità al fine di concretizzare i vantaggi introdotti per gli operatori commerciali nel CDU. Ciò è fondamentale per sostenere e alimentare la riforma doganale e lo sviluppo del futuro centro doganale digitale dell'UE; in caso contrario le importanti semplificazioni promesse dalla riforma doganale non potrebbero poggiare su una base solida.

## 2. CONTENUTO DELLA RELAZIONE

I progetti elencati nel programma di lavoro per il CDU possono essere suddivisi in tre categorie di sistemi, in base alle definizioni fornite nel regolamento IRTA<sup>7</sup>:

- i) **sistemi centrali transeuropei**, che devono essere sviluppati o aggiornati dalla Commissione (per i quali sono spesso necessari anche sviluppi o aggiornamenti dei sistemi nazionali da parte degli Stati membri);
- ii) **sistemi transeuropei decentralizzati**, che devono essere sviluppati o aggiornati dalla Commissione, ma con un'importante componente nazionale che dovrà essere attuata dagli Stati membri; e
- iii) **sistemi nazionali**, che devono essere sviluppati o aggiornati esclusivamente dagli Stati membri.

La presente relazione inizia illustrando il metodo con cui è stata elaborata e le fonti utilizzate (sezione 2) e in seguito si sofferma brevemente sulle responsabilità per i sistemi elettronici del CDU (sezione 3). Contiene inoltre una panoramica globale dei vari progetti e dei progressi compiuti nella loro attuazione, evidenziando altresì i potenziali ritardi, ove individuati, nonché le misure di attenuazione previste (sezione 4). Una sintesi della valutazione globale dei progressi riscontrati nell'attuazione del programma di lavoro per il CDU è presentata nella sezione conclusiva della presente relazione (sezione 5).

La relazione è **accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione**<sup>8</sup>, pubblicato contestualmente ad essa, che contiene informazioni dettagliate sulla pianificazione e sui progressi compiuti e comunicati dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione dei vari progetti. Questo lavoro è stato realizzato con il contributo di un contraente esterno.

La relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione sono elaborati sulla base delle informazioni raccolte attraverso le **fonti** seguenti:

**1) piani di progetto nazionali** che gli Stati membri sono tenuti a presentare due volte all'anno (gennaio e giugno).

Le informazioni raccolte per ciascun progetto comprendono date specifiche, lo stato di avanzamento e i progressi compiuti per ciascuna delle tappe definite nel programma di lavoro per il CDU;

---

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all'utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 512 del 20.3.2023, pag. 1, [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/512/oj/](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj/).

<sup>8</sup> Commission Staff Working Document Accompanying the Report from the Commission to the European Parliament and the Council pursuant to Article 278a of the Union Customs Code, on progress in developing the electronic systems provided for under the Code, SWD(2024) XX final.

## **2) un'indagine** distribuita negli Stati membri.

Ne sono state ricavate informazioni riguardanti la valutazione del rischio, i ritardi e i motivi di tali ritardi, nonché le misure di attenuazione previste e/o adottate in relazione ai progetti. Inoltre, continuando a seguire l'approccio adottato nel 2023, gli Stati membri hanno fornito informazioni anche sugli insegnamenti tratti durante lo sviluppo dei progetti e sull'eventuale ulteriore sostegno necessario;

**3) riunioni bilaterali ad alto livello** con le direzioni per i sistemi informatici doganali degli Stati membri.

Nel corso delle riunioni bilaterali gli Stati membri forniscono un quadro completo e dettagliato dello stato di avanzamento di ciascun progetto elaborato nell'ambito del CDU, illustrando anche i problemi che si sono trovati ad affrontare, e si elaborano idee per risolvere le criticità;

## **4) i risultati dei programmi di coordinamento e monitoraggio transeuropei.**

La presente relazione contiene anche un'analisi basata su informazioni più dettagliate fornite dai responsabili di progetto presso la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale (DG TAXUD) della Commissione e comunicate dagli Stati membri nell'ambito dei programmi di coordinamento in vigore dal 2020 per i sistemi transeuropei.

### **3. RESPONSABILITÀ PER I SISTEMI ELETTRONICI DEL CDU**

A seconda dell'architettura concordata dagli Stati membri e dalla Commissione per ciascuno dei sistemi (centralizzati, decentralizzati o nazionali), è stata definita una **ripartizione dei ruoli** per quanto riguarda le **responsabilità** in materia di sviluppo, utilizzazione, funzionamento e manutenzione. Questo è quanto stabilito nel regolamento di esecuzione sulle disposizioni tecniche (IRTA), nel quale sono descritti i componenti da cui dovrebbero essere costituiti tali sistemi e la relativa natura, vale a dire nazionale (sviluppati a livello nazionale) o comune (sviluppati a livello dell'UE). In termini di architettura, i sistemi centrali e i sistemi decentralizzati sono di natura transeuropea e contengono componenti comuni per impostazione predefinita, talvolta in combinazione con componenti nazionali, mentre i sistemi nazionali sono costituiti solo da componenti nazionali.

Conformemente all'articolo 103 del suddetto regolamento, i **componenti comuni** sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione e possono essere sottoposti a prove dagli Stati membri. I **componenti nazionali** sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri.

Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni. La Commissione elabora e mantiene le specifiche comuni dei sistemi decentralizzati in stretta collaborazione con gli Stati membri. Gli Stati membri sviluppano, gestiscono e mantengono interfacce per fornire le funzionalità dei sistemi decentralizzati necessarie per lo scambio di informazioni con gli operatori economici e altre persone attraverso componenti e interfacce nazionali e con gli altri Stati membri attraverso componenti comuni.

### **4. PANORAMICA GLOBALE DEI PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEI SISTEMI ELETTRONICI PREVISTI DAL CDU**

Il programma di lavoro per il CDU presenta diciassette progetti finalizzati all'utilizzazione dei sistemi elettronici richiesti, tra cui quattordici **progetti transeuropei** che rientrano nella sfera di competenza della Commissione e degli Stati membri (e danno luogo a sistemi centrali e decentralizzati) e tre **progetti nazionali** che rientrano nella sfera di competenza esclusiva degli Stati membri (e danno luogo a sistemi nazionali).

## 4.1 PROGETTI COMPLETATI PRIMA DEL 2024

La Commissione segnala che i **nove nuovi sistemi o aggiornamenti** seguenti sono stati attivati con esito positivo:

- sistema degli esportatori registrati nell'ambito del CDU – *REX* (nuovo): attivato nel 2017;
- decisioni doganali nell'ambito del CDU – *CDS* (nuovo): attivato nel 2017;
- accesso diretto dell'operatore commerciale ai sistemi di informazioni europei nell'ambito del CDU – *UUM&DS* (gestione uniforme degli utenti e firma digitale) (nuovo): attivato nel 2017;
- sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici 2 nell'ambito del CDU – *EOR12* (aggiornamento): attivato nel 2018;
- sorveglianza 3 nell'ambito del CDU – *SURV3* (aggiornamento): attivato nel 2018;
- informazione tariffaria vincolante nell'ambito del CDU – *BTI* (aggiornamento): attivato nel 2019;
- operatori economici autorizzati nell'ambito del CDU – *AEO* (aggiornamento): attivato nel 2019;
- bollettini di informazione per i regimi speciali nell'ambito del CDU – *INF* (nuovo): attivato nel 2020;
- sistema di controllo delle importazioni 2 nell'ambito del CDU – versioni 1 e 2 – *ICS2*, versioni 1 e 2 (aggiornamento): attivate rispettivamente nel 2021 e nel 2023.

## 4.2 PROGETTI IN CORSO E COMPLETATI NEL 2024

La presente relazione intende mettere in evidenza i risultati raggiunti e le sfide affrontate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei progetti in corso nel 2024.

La sezione 4.2.1 fornisce una panoramica dei **sei progetti transeuropei** la cui utilizzazione è prevista tra il 2024 e il 2025. Cinque di questi progetti dispongono di finestre di utilizzazione che terminavano nel 2024, come stabilito nel quadro giuridico del programma di lavoro per il CDU.

La sezione 4.2.2 illustra l'attuazione dei **tre progetti nazionali**, vale a dire la *notifica di arrivo/notifica di presentazione/custodia temporanea* (i cosiddetti "sistemi nazionali di entrata"), i *sistemi nazionali di importazione* e i *regimi speciali*. Inizialmente era previsto che tali progetti fossero operativi entro il 31 dicembre 2022, come definito nel CDU. Tuttavia, a causa dell'incapacità di rispettare tale termine e come precedentemente indicato nelle relazioni annuali sui progressi compiuti nel quadro del CDU, diversi Stati membri hanno chiesto una deroga a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, CDU. Di conseguenza il 1° febbraio 2023 la Commissione ha adottato decisioni di esecuzione relative alla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri, prorogando il termine al 31 dicembre 2023 per i sistemi nazionali di importazione e il settore delle importazioni dei regimi speciali, nonché per i sistemi nazionali di entrata per il trasporto aereo, indicando nel contempo un ulteriore allineamento con le diverse versioni dell'ICS2 per altri modi di trasporto.

### 4.2.1 Progetti transeuropei

I progetti transeuropei presentano una struttura particolare, che può comportare una combinazione di elementi centrali e nazionali nonché molteplici fasi o componenti. Come stabilito all'articolo 278, paragrafo 3, CDU, devono essere completati entro il 31 dicembre 2025. Si riporta di seguito una breve descrizione e lo stato di avanzamento di ciascun progetto.

- 1) **Gestione delle garanzie nell'ambito del CDU – GUM (nuovo):** mira a garantire la gestione efficace ed efficiente in tutta l'UE dei diversi tipi di garanzie, concentrandosi sul miglioramento della velocità di elaborazione, della tracciabilità e del monitoraggio delle garanzie tra gli uffici doganali.

**Progressi:** la *Componente 1 della GUM*, la quale gestisce a livello centrale le garanzie che possono essere utilizzate in più Stati membri, è diventata **operativa l'11 marzo 2024** nell'ambito del sistema di decisioni doganali. Alla luce dell'interconnessione tra le due componenti, le attività di prova di conformità rimarranno disponibili fino a quando gli Stati membri non avranno attuato i propri sistemi della *componente 2 della GUM*.

Per quanto riguarda la componente nazionale, *componente 2 della GUM*, gli Stati membri dovrebbero stabilire connessioni operative con la componente centrale tra marzo 2024 e giugno 2025. Alcuni Stati membri hanno riferito di aver completato l'utilizzazione della loro componente nazionale; tuttavia la maggior parte degli Stati membri ha segnalato un livello di rischio da basso a medio per quanto riguarda la realizzazione tempestiva del progetto entro il secondo trimestre del 2025.

Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.6.2 e 4.1.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 2) **Sistema di controllo delle importazioni 2 nell'ambito del CDU – ICS2 (aggiornamento):** mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento migliorando la qualità, l'archiviazione e la disponibilità dei dati e la condivisione di informazioni anticipate sulle merci.

**Progressi:** con la *versione 3 dell'ICS2* si estende l'ambito di applicazione dal trasporto aereo al traffico marittimo, stradale, ferroviario e alla navigazione interna. Trattandosi di un sistema centrale, le attività di prova di conformità per tale versione sono svolte esclusivamente dagli operatori economici.

Nel complesso, gli operatori economici iniziano a utilizzare la *versione 3 dell'ICS2* in tre parti: i vettori marittimi e di navigazione interna entro il 4 dicembre 2024, il traffico marittimo e di navigazione interna entro il 1° aprile 2025 e i vettori stradali e ferroviari entro il 1° settembre 2025. La maggior parte degli Stati membri ha indicato che il progetto sta rispettando la tabella di marcia per quanto riguarda il trasporto marittimo e presenta un basso rischio riguardo alla scadenza del programma di lavoro per il CDU per gli altri modi di trasporto.

Per maggiori informazioni si veda la sezione 4.2.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 3) **Prova della posizione unionale delle merci nell'ambito del CDU – PoUS (nuovo):** mira ad archiviare, gestire e recuperare tutte le prove atte a dimostrare che gli operatori commerciali attestano la posizione unionale delle loro merci. Per via delle dipendenze dal manifesto doganale delle merci (CGM) nell'ambito del CDU e dal sistema di interfaccia unica marittima europea (EMSWe), il progetto sarà completato in due fasi diverse per ridurre al minimo i rischi e le incoerenze.

**Progressi:** la *fase 1 del PoUS* è **entrata in funzione il 1° marzo 2024** come previsto.

Per quanto riguarda la *fase 2 del PoUS*, la Commissione ha completato le specifiche tecniche nel secondo trimestre del 2023 e le attività di prova di conformità dovrebbero concludersi nel terzo trimestre del 2025.

Gli Stati membri e la Commissione stanno rispettando la tabella di marcia per quanto riguarda la realizzazione tempestiva del progetto entro il termine del 15 agosto 2025 prescritto dalla normativa. Per il progetto è stato individuato un rischio medio-alto alla luce della dipendenza dall'EMSWe.

Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.9.2 e 4.3.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 4) **Sdoganamento centralizzato all'importazione nell'ambito del CDU:** il nuovo sistema transeuropeo CCI garantisce la digitalizzazione della procedura di sdoganamento centralizzato di cui al codice doganale dell'Unione (CDU). Consente agli operatori commerciali affidabili di presentare una dichiarazione doganale presso l'ufficio doganale di controllo dello Stato membro di stabilimento, per le merci che si trovano fisicamente in qualsiasi altro Stato membro, consentendo il trattamento della dichiarazione doganale e lo svincolo fisico delle merci in modo digitale, efficiente, prevedibile e coordinato tra gli uffici doganali situati in Stati membri diversi.

L'attuazione del sistema CCI avviene in due fasi:

la **fase 1 del CCI** consente il trattamento automatizzato sia della dichiarazione normale e semplificata, compresa la dichiarazione doganale inoltrata prima della presentazione delle merci, sia della dichiarazione complementare di natura periodica o generale per vincolare le merci all'immissione in libera pratica, al deposito doganale, al perfezionamento attivo e all'utilizzo finale; la **fase 2 del CCI** si basa sulla fase 1 estendendo l'ambito di applicazione a **tutti i restanti scenari CCI**, compresi i **tipi di dichiarazione e i flussi di processo più complessi**. Mira a completare l'integrazione digitale e la funzionalità dello sdoganamento centralizzato all'importazione in tutta l'UE.

Entrambe le fasi sono interconnesse: la **fase 1 è un prerequisito per la fase 2** e alcuni Stati membri hanno scelto di attuare entrambe le fasi contemporaneamente per razionalizzare gli sforzi nazionali.

**Progressi:** per quanto riguarda la *fase 1 del CCI*, la Commissione sta procedendo secondo la tabella di marcia e le prove di conformità con gli Stati membri sono attualmente in corso. Al progetto è stato assegnato un livello di rischio medio-alto per via della dipendenza dalla preparazione degli Stati membri per quanto riguarda l'aggiornamento dei *sistemi nazionali di importazione*, un prerequisito per l'utilizzazione del *CCI*.

La prima fase del sistema CCI è stata avviata il **1° luglio 2024 con la preparazione dei componenti comuni e di alcuni dei componenti nazionali**. Come illustrato nella figura 1 riportata di seguito, a settembre 2024 la fase 1 del CCI è utilizzabile dalle imprese europee in nove Stati membri (BG, EE, ES, LU, LT, LV, PL, RO e HR). BE, CZ, DK, EL, CY, IT, MT, AT, HU, PT, FI, SE e SI intendono aderirvi gradualmente entro il 2 giugno 2025, mentre l'adesione graduale di DE, SK, NL e IE è prevista entro il 31 dicembre 2025. FR ha in programma di aderire dopo il 2025.

Ogni barra blu comprende il numero di Stati membri che hanno utilizzato il sistema CCI, la linea verde indica il numero totale di Stati membri (che si prevede saranno) operativi, mentre la linea rossa rispecchia il termine del 1° luglio 2024 prescritto dalla normativa.




Figura 1: avvio della fase 1 del CCI negli Stati membri

Per quanto riguarda la *fase 2 del CCI*, la Commissione ha completato le specifiche tecniche nel 2022 e sono state rese disponibili le prove di conformità.

Per aiutare gli Stati membri e gli operatori commerciali nell'attuazione di tutti gli scenari e di tutti i processi *CCI*, la Commissione ha sviluppato, contestualmente a una guida, un pacchetto globale di specifiche tecniche per la *fase 2 del CCI*, che consolida le specifiche per entrambe le fasi.

Per quanto riguarda la valutazione del livello di completezza dell'intero sistema *CCI*, la maggior parte degli Stati membri ha riferito che gli sviluppi procedono, garantendo di essere in grado di rispettare il termine ultimo del 2 luglio 2025 per l'utilizzazione.

Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.5.2 e 4.4.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 5) **Nuovo sistema di transito informatizzato nell'ambito del CDU – NCTS** (aggiornamento): mira ad allineare il sistema di transito comune e dell'Unione esistente alle disposizioni giuridiche del CDU, tra cui i requisiti in materia di dati e le interfacce con altri sistemi previsti dal codice.

**Progressi:** conformemente al programma di lavoro per il CDU del 2023, l'attuazione della *fase 5 dell'NCTS* può avvenire in due parti: funzionalità essenziali entro il 1° dicembre 2023, garantendo la continuità operativa in linea con il CDU, e funzionalità non essenziali entro il 2 dicembre 2024. Gli operatori economici sono stati informati del fatto che per la piena attuazione gli Stati membri possono prevedere un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2024.




Figura 2: avvio della fase 5 dell'NCTS negli Stati membri

Nel complesso, per quanto riguarda *la fase 5 dell'NCTS* sono stati compiuti progressi significativi. Come illustrato nella figura 2, 14 Stati membri hanno avviato le operazioni con le funzionalità essenziali entro il 1° dicembre 2023 ed entro ottobre 2024 hanno raggiunto l'operatività altri 11. Tutti gli Stati membri hanno riconfermato di essere tempestivamente pronti ad avviare le operazioni con le funzionalità essenziali e non essenziali entro il 2 dicembre 2024, ad eccezione di alcuni Stati membri che si sarebbero aggiunti poco dopo, ma non oltre il 21 gennaio 2025, data limite della vecchia fase 4 dell'NCTS.

Il calendario relativo alla *fase 6 dell'NCTS* è stato sincronizzato con quello della *versione 3 dell'ICS2*<sup>9</sup>. La maggior parte degli Stati membri ha segnalato che la realizzazione del sistema entro il 1° settembre 2025 presenta un basso rischio e alcuni di essi stanno già procedendo con le specifiche tecniche. Tre Stati membri (FR, PL e RO) hanno tuttavia indicato che prevedono di raggiungere l'operatività dopo la scadenza.

Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.7.2 e 4.5.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 6) Sistema automatizzato di esportazione - AES (aggiornamento):** mira ad attuare i requisiti del CDU per l'esportazione e l'uscita delle merci, nonché le semplificazioni previste dal CDU per gli scambi.

**Progressi:** secondo il programma di lavoro 2023 per il CDU, gli Stati membri possono attuare l'*AES* in tre parti: funzionalità essenziali entro il 1° dicembre 2023, interfaccia con Excise entro il 13 febbraio 2024 e funzionalità non essenziali entro il 2 dicembre 2024.

Gli Stati membri hanno segnalato progressi significativi. Come illustrato nella figura 3, 12 Stati membri hanno avviato le operazioni con le funzionalità essenziali entro il 1° dicembre 2023 ed entro la metà di ottobre 2024 hanno raggiunto l'operatività altri 7. Tutti gli altri Stati membri, ad eccezione di FR e GR, diventeranno operativi almeno per le funzionalità essenziali e per l'interfaccia con Excise entro l'11 febbraio 2025 e la maggior parte di essi raggiungerà l'operatività entro la fine del 2024.

<sup>9</sup> Come previsto nel programma di lavoro per il CDU, la piena utilizzazione della *fase 5 dell'NCTS* avverrà entro il 21 febbraio 2025. Secondo le previsioni il periodo di transizione dalla *fase 5 dell'NCTS* alla *fase 6 dell'NCTS* andrà dal 1° marzo 2025 al 1° settembre 2025, e nello stesso periodo avverrà la transizione dalla *versione 2 dell'ICS2* alla *versione 3 dell'ICS2*, consentendo la sincronizzazione tra i due sistemi.

Per quanto riguarda il sistema nazionale, la *componente 2 dell'AES*, la maggior parte degli Stati membri utilizza o utilizzerà il sistema entro il termine del 2 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.8.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.



Figura 3 – Entrata in funzione dell'AES negli Stati membri

**Per riassumere** lo stato dei progetti transeuropei sopra elencati, la Commissione è sulla buona strada per rispettare i termini prescritti dalla normativa, concordati nel contesto del CDU e del programma di lavoro per il CDU. Per quanto riguarda l'utilizzazione da parte degli Stati membri delle componenti nazionali di tali sistemi transeuropei, sono stati individuati alcuni gravi rischi di ritardo, in particolare per l'ICC e l'AES (cfr. sezione 4.3).

#### 4.2.2 Progetti nazionali

Gli Stati membri avrebbero dovuto completare l'aggiornamento dei loro **tre progetti interamente nazionali**<sup>10</sup> entro il 31 dicembre 2022, conformemente all'articolo 278, paragrafo 2, CDU. Tuttavia ventidue Stati membri non sono stati in grado di rispettare tale termine e hanno richiesto e ottenuto una deroga, per cui il termine per l'utilizzazione è stato prorogato al 31 dicembre 2023<sup>11</sup>. Dalla relazione

<sup>10</sup> È esclusa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale per i regimi speciali, in quanto le relative attività e pianificazione sono collegate al sistema automatizzato di esportazione (AES).

<sup>11</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 220).

Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 217).

Decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 223).

Decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 32 del 3.2.2023, pag. 226).

dello scorso anno sono emersi alcuni ulteriori ritardi, principalmente per quanto riguarda il sistema nazionale di importazione e il sistema relativo alla custodia temporanea. Alla fine del 2024 questi diversi sistemi di ingresso e importazione erano stati utilizzati dalla maggior parte degli Stati membri; va tuttavia rilevato che alcuni di essi lavorano in iterazioni e che alcuni aggiornamenti o funzionalità dei loro modelli di dati saranno attivati con una successiva versione dei loro sistemi. A tale riguardo, la piena attuazione dei suddetti progetti è ancora in corso per un numero considerevole di Stati membri.

Lo stato di avanzamento di ciascun progetto nazionale è esposto di seguito e illustrato nella figura 4:

- 1) **Notifica di arrivo, notifica di presentazione e custodia temporanea nell'ambito del CDU (AN, PN e TS) – (aggiornamento):** mira ad automatizzare le procedure nazionali di ingresso e ad armonizzare lo scambio di dati tra operatori commerciali e dogane in tutti gli Stati membri.

**Progressi:** la tempestiva realizzazione dei sistemi nazionali è stata ritenuta a rischio nelle precedenti relazioni annuali sui progressi compiuti nel quadro del CDU. Come illustrato nella figura 4, la maggior parte degli Stati membri mira a completare l'attuazione entro la fine del 2024, alla luce del collegamento con la *versione 3 dell'ICS2*.

Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.1.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 2) **Sistemi nazionali di importazione nell'ambito del CDU – NIS (aggiornamento):** mira ad attuare tutti i processi e i requisiti in materia di dati che riguardano le importazioni di merci, come indicato nel CDU.

**Progressi:** dal 2022 diversi Stati membri hanno segnalato rischi relativi alla realizzazione tempestiva del progetto, il che ha reso necessaria la concessione di deroghe. Come illustrato nella figura 4, gli Stati membri che hanno effettuato l'*aggiornamento del NIS* sono stati 15. Tuttavia, pur avendo proceduto in tal senso, alcuni Stati membri devono attuare un ulteriore aggiornamento (IE, PL e SK), mentre quattro non prevedono di riuscirci entro la fine del 2024.

Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.2.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

- 3) **Regimi speciali nell'ambito del CDU – RS (aggiornamento):** mira ad armonizzare i regimi speciali (ossia deposito doganale, uso finale, ammissione temporanea e perfezionamento attivo/passivo).

**Progressi:** come illustrato nella figura 4, 18 Stati membri hanno completato la *componente 2 dell'RS*. I restanti Stati membri sono in ritardo rispetto al termine previsto e quattro di essi non prevedono di attivare il sistema entro la fine del 2024.

Per quanto riguarda la *componente 1 dell'RS*, la maggior parte degli Stati membri ha attivato o attiverà il sistema entro il 2 dicembre 2024, nonostante le interdipendenze con il *sistema AES*.

Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.3.2 e 3.4.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

	AN	PN	TS	NIS	RS IMP
Termine programma di lavoro per il CDU	31.12.2022 con proroga al 31.12.2023 <sup>[1]</sup>			31.12.2022 con proroga al 31.12.2023 <sup>[2]</sup>	
AT	1.7.2023	1.6.2023	2.6.2025	1° aprile 2025	1° aprile 2025
BE	30.6.2023	5.7.2023	29.11.2023	28.8.2024	28.8.2024
BG	1.3.2023	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023	10.11.2023
CY	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024
CZ	5.12.2023	5.12.2023	5.12.2023	15.12.2025	15.12.2025
DE	N/D	6.3.2021	6.3.2021	31.10.2022	6.3.2021
DK	6.11.2023	6.11.2023	8.3.2025	8.3.2025	8.3.2025
EE	1.10.2023	15.3.2021	1.7.2021	1.7.2021	1.7.2021
ES	1.3.2023	1.1.2024	1.1.2024	5.9.2023	5.9.2023
FI	31.3.2023	31.3.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
FR	30.6.2023	6.3.2024	6.3.2024	30.11.2024	30.11.2024
GR	31.12.2023	31.12.2023	30.6.2025	30.6.2025	30.6.2025
HR	1.7.2023	1.3.2023	17.4.2023	1.1.2023	1.1.2023
HU	2.4.2024	2.4.2024	2.4.2024	1.11.2023	1.11.2023
IE	1.7.2023	23.11.2020	23.11.2020	20.1.2026*	23.11.2020
IT	13.12.2022	13.12.2022	13.12.2022	30.11.2022	30.11.2022
LT	1.3.2023	28.2.2023	31.10.2023	31.12.2023	31.12.2023
LU	1.3.2023	10.1.2023	10.1.2023	2.5.2023	2.5.2023
LV	24.9.2017	24.9.2017	24.9.2017	4.6.2018	4.6.2018
MT	4.11.2024	4.11.2024	4.11.2024	31.1.2025	31.1.2025
NL	30.6.2023	1.12.2023	1.12.2023	1.4.2022	1.4.2022
PL	1.7.2023	20.10.2024*	20.10.2024*	20.10.2024*	28.3.2022
PT	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024
RO	1.5.2024	30.9.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
SE	1.3.2023	27.9.2023	1.10.2024	31.12.2023	31.12.2023
SI	1.3.2023	1.3.2023	1.3.2024	1.1.2022	1.1.2022
SK	1.3.2023	1.10.2023	2.6.2025*	1.7.2025*	11.6.2016

Legenda	
	Attivazione completata entro il 31/12/2024
	Sistema non attivato entro il 31/12/2024
	Nessuna data indicata nei piani di progetto nazionali o attivazione non applicabile

Figura 4: pianificazione dell'utilizzazione dei sistemi nazionali di ingresso/importazione

<sup>[1]</sup> Fino al 31.12.2023 per gli Stati membri cui è stata concessa una deroga. Inoltre FI e GR hanno fornito date per trimestri; pertanto, se rientrante nel termine del programma di lavoro per il CDU, il trimestre è stato considerato in linea.

<sup>[2]</sup> Fino al 31.12.2023 per gli Stati membri cui è stata concessa una deroga o fino all'1.7.2024, se si applica l'articolo 2, paragrafo 4 bis, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.

\* Il sistema nazionale è stato aggiornato in tempo, ma deve essere ulteriormente allineato al CDU e al modello dei dati doganali dell'UE.

**In sintesi**, gli Stati membri stanno completando l'aggiornamento dei tre progetti interamente nazionali. Un numero significativo di Stati membri ha segnalato ritardi, principalmente per quanto riguarda la

custodia temporanea, l'aggiornamento del NIS e la componente 2 dell'RS, dando luogo ad attivazioni successive ai termini del 2023. A loro volta ne sono interessati altri settori, come il sistema CCI, in quanto l'aggiornamento del NIS è un prerequisito importante per l'utilizzazione del sistema elettronico.

### 4.3 RISCHI DI RITARDI NELL'ATTUAZIONE INFORMATICA DEL CDU

Gli sviluppi portati avanti dalla **Commissione procedono come previsto**, non sono stati rilevati ritardi rispetto al termine legale e non sono stati individuati rischi che potrebbero comportare ritardi nell'utilizzazione. I ritardi registrati dagli Stati membri si ripercuotono sui progressi dei sistemi transeuropei quali *ICS2*, *CCI*, *NCTS* e *AES* nella loro totalità, il che si ripercuote a sua volta sulle attività che rientrano nel campo d'azione della Commissione. Maggiori risorse sono di conseguenza investite nelle attività di prova della conformità e nelle attività di coordinamento e di sostegno per i progetti transeuropei. Ciò si traduce altresì nella necessità di fornire ulteriore assistenza per quanto riguarda i programmi nazionali alternativi di sviluppo e utilizzazione e il monitoraggio nonché per il mantenimento prolungato delle componenti centrali durante i periodi di transizione.

La **maggior parte degli Stati membri sta compiendo progressi solidi e gradualmente** negli sviluppi che rientrano nella loro sfera di competenza, sebbene **alcuni di essi stiano procedendo a un ritmo più lento** rispetto a quello inizialmente previsto e alcuni non abbiano utilizzato a sufficienza i periodi prolungati previsti dal programma di lavoro per il CDU del 2023. Di conseguenza in alcuni progetti nazionali e transeuropei **sono stati segnalati ritardi rispetto ai termini legali o delle deroghe**.

La maggior parte degli Stati membri ha compiuto progressi significativi nello sviluppo dei sistemi transeuropei e molti si sono adoperati per attivare i propri sistemi entro la fine del 2023 conformemente ai termini iniziali e alle deroghe concesse. Tuttavia nel 2024 alcuni Stati continuano a registrare ritardi che fanno slittare i loro piani di utilizzazione verso il termine della finestra di utilizzazione o addirittura causano il superamento della data finale. La Commissione li ha esortati a rispettare rigorosamente le loro pianificazioni di progetti nazionali ai fini di una tempestiva utilizzazione.

Gli Stati membri hanno addotto diversi motivi per giustificare i ritardi, la maggior parte dei quali sono ricorrenti, tra cui la mancanza di risorse finanziarie e umane, priorità concorrenti e interdipendenze tra i sistemi. Gli Stati membri hanno poi segnalato l'inadeguatezza delle infrastrutture informatiche nazionali a rispondere alle esigenze tecniche dei progetti, i problemi di capacità dei contraenti e l'interdipendenza con altri portatori di interessi. Inoltre tra gli altri fattori che contribuiscono ai ritardi figurano la proroga dei periodi delle prove di conformità, la preparazione degli operatori commerciali, le gare d'appalto rinviate o non andate a buon fine, le onerose procedure in materia di appalti pubblici, i problemi di governance e la complessa integrazione dei sistemi.

**Per quanto riguarda i progetti nazionali di ingresso e importazione**, nelle relazioni precedenti e nella sezione 4.2 è stato sottolineato che gli Stati membri hanno formalmente richiesto deroghe per i ritardi nei loro progetti nazionali rispetto ai termini prescritti dalla normativa, in seguito alle quali tali termini sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023<sup>12</sup>.

Le informazioni fornite nella figura 4 dimostrano che si sono registrati ritardi per uno o più progetti da parte degli Stati membri seguenti: AT, CZ, DK e GR. Alcuni Stati membri devono invece aggiornare ulteriormente il loro sistema per essere pienamente allineati al CDU.

**Per quanto riguarda i progetti transeuropei** illustrati nel dettaglio nella sezione 4.2, e come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione, **alcuni Stati membri hanno informato la Commissione riguardo ai ritardi elencati di seguito:**

- per quanto riguarda l'attuazione della **componente 1 dei regimi speciali**, è stata indicata una data prevista/effettiva di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU dagli Stati membri elencati di seguito: AT, CY, DK, FI, FR, GR, HU, IT, LT,

<sup>12</sup> Per i modi di trasporto diversi da quello aereo, le deroghe per la *notifica di arrivo*, la *notifica di presentazione* e la *custodia temporanea* si estendono fino al 29 febbraio 2024.

LU, MT, PT, RO, SE e SK. Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;

- per quanto riguarda l'attuazione della **versione 3 dell'ICS2**, è stata indicata una data prevista/effettiva di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU dagli Stati membri elencati di seguito<sup>13</sup>: DK, FI, LU, MT e RO. Per maggiori informazioni si veda la sezione 4.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;
- per quanto riguarda l'attuazione della **fase 1 del CCI**, è stata indicata una data prevista di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU dagli Stati membri elencati di seguito<sup>14</sup>: AT, CY, CZ, DK, GR, FI, HU, IE, MT, NL, PT, SE, SI e SK. Inoltre FI, PT e SK hanno chiesto una deroga. Per quanto riguarda la **fase 2 del CCI**, BE, CZ, DE, FI, GR, NL e PL hanno indicato una data prevista/effettiva di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU. Inoltre PT e SK hanno chiesto una deroga. Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.5 e 4.4 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;
- per quanto riguarda l'attuazione della **fase 5 dell'NCTS**, AT, BE, CY, DK, ES, FI, FR, GR, HU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE e SK hanno indicato una data prevista/effettiva di entrata in funzione per le funzionalità essenziali che è successiva al termine stabilito per la parte 1 dal programma di lavoro per il CDU<sup>15</sup>. Tutti gli Stati membri hanno tuttavia utilizzato il sistema entro il 21 gennaio 2025, data che ha segnato la fine del periodo di transizione. Si tratta di un risultato molto importante nell'attuazione del programma di lavoro per il CDU. Per quanto riguarda le funzionalità non essenziali, alcuni Stati membri sono in ritardo, anche se ciò non incide sul funzionamento della nuova fase 5 dell'NCTS, in quanto non vi è una interconnessione diretta con i sistemi di altri Stati membri.
- per quanto riguarda l'attuazione della **fase 6 dell'NCTS**, GR, PL e RO hanno indicato una data prevista/effettiva di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU. Questo progetto deve essere considerato in relazione alla versione 3 dell'ICS2. Per maggiori informazioni si vedano le sezioni 3.7 e 4.5 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;
- per quanto riguarda l'attuazione della **componente 1 dell'AES**, è stata indicata una data prevista/effettiva di entrata in funzione per le funzionalità essenziali successiva al termine stabilito per la parte 1 dal programma di lavoro per il CDU dagli Stati membri elencati di seguito<sup>16</sup>: AT, BE, CY, GR, HU, LU, MT, PL, PT, RO, SE, FR e SK.

Tuttavia è più importante la data finale per l'utilizzazione dell'AES, il 2 dicembre 2024, definita nel programma di lavoro per il CDU; fino all'11 febbraio 2025 resteranno invece in vigore norme transitorie. Alcuni Stati membri hanno segnalato problemi che potrebbero causare un ritardo molto breve (PT, MT, HU e AT). Un problema più significativo è stato tuttavia indicato da due

---

<sup>13</sup> Nella revisione del programma di lavoro per il CDU del 2023 la piena utilizzazione della *versione 3 dell'ICS2* da parte di tutti gli Stati membri è prevista per il 3.6.2024. L'introduzione della *versione 3 del sistema ICS2* è prevista in tre fasi: parte 1 relativa ai vettori marittimi e di navigazione interna (con una finestra di utilizzazione compresa tra il 3.6.2024 e il 4.12.2024); parte 2 relativa agli spedizionieri a livello house nel traffico marittimo e di navigazione interna (con una finestra di utilizzazione compresa tra il 4.12.2024 e l'1.4.2025); e la parte 3 relativa ai vettori stradali e ferroviari (con una finestra di utilizzazione compresa tra l'1.4.2025 e l'1.9.2025).

<sup>14</sup> Nella revisione del programma di lavoro per il CDU del 2023 il termine della finestra di utilizzazione è previsto per l'1.7.2024.

<sup>15</sup> Nella revisione del programma di lavoro per il CDU del 2023 la fine della finestra di utilizzazione per le funzionalità essenziali del sistema è prevista per l'1.12.2023 e il 2.12.2024 per le restanti funzionalità. Entro il 2.12.2024 tutti gli Stati membri e tutti gli operatori commerciali dovrebbero utilizzare la *fase 5 del sistema NCTS*. La fine della transizione è prevista per il 21.1.2025.

<sup>16</sup> Nella revisione del programma di lavoro per il CDU del 2023 la fine della finestra di utilizzazione per le funzionalità essenziali del sistema è prevista per l'1.12.2023, lo sviluppo di un'interfaccia armonizzata con l'EMCS per il 13.2.2024 e le restanti funzionalità per il 2.12.2024. Entro il 2.12.2024 tutti gli Stati membri e tutti gli operatori commerciali dovrebbero utilizzare il sistema *AES*. La fine della transizione è prevista per l'11.2.2025.

Stati membri (FR e GR) che, nonostante tutte le misure adottate, non sono riusciti a utilizzare la loro componente in tempo utile e si sono trovati dinanzi a gravi ritardi. Pertanto la piena utilizzazione del nuovo sistema AES è bloccata e gli altri Stati membri e le imprese europee sono costretti a rimanere in un periodo di transizione più lungo.

Alla luce dei ritardi nell'attuazione dell'AES, è stato chiesto alla Commissione di mantenere in funzione il convertitore centrale per lo scambio di messaggi fino alla fine del 2025, in modo da garantire la continuità operativa ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali. Ciò ha comportato la proroga di fatto del periodo di transizione. Per disciplinare giuridicamente tale proroga, la Commissione ha proposto una modifica legislativa del regolamento di esecuzione del CDU per le disposizioni tecniche (IRTA) relative ai sistemi elettronici. Tale modifica, votata il 7 febbraio 2025 e adottata nel marzo 2025, consente di mantenere le misure transitorie in materia di esportazione e uscita per un periodo prolungato fino al 14 dicembre 2025, mentre il termine per gli Stati membri rimarrà quello definito nel programma di lavoro per il CDU.

Per quanto riguarda la **componente 2 dell'AES**, GR, FI, MT e FR hanno indicato una data prevista/effettiva di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU. Per maggiori informazioni si veda la sezione 3.8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;

- per quanto riguarda l'attuazione della **componente 2 della GUM**, è stata indicata una data prevista di entrata in funzione successiva al termine fissato dal programma di lavoro per il CDU dagli Stati membri elencati di seguito<sup>17</sup>: GR, FI, DE e FR. Per maggiori informazioni si veda la sezione 4.1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione;
- per l'attuazione della **fase 2 del PoUS**, che è interconnessa con l'EMSWe, il progetto sta rispettando la tabella di marcia dal punto di vista doganale, ma vi sono possibili ritardi per quanto riguarda la disponibilità delle interfacce uniche marittime nazionali da parte delle autorità marittime degli Stati membri.

La Commissione sta esaminando e monitorando la situazione dei progetti di cui sopra molto attentamente e sta adottando misure intese a rafforzare il sostegno fornito (cfr. sezione 4.4 di seguito).

#### 4.4 MISURE DI ATTENUAZIONE

Gli **Stati membri** hanno delineato le varie misure di attenuazione volte ad affrontare i (potenziali) ritardi e a garantire il rispetto dei termini legali. Tali azioni comprendono l'ottimizzazione dell'assegnazione delle risorse, l'adozione di metodologie agili, l'attuazione di soluzioni di sistemi integrati e il rafforzamento del coordinamento con i contraenti per migliorare l'efficienza e rafforzare la collaborazione. Altri Stati membri prevedono di migliorare le strutture organizzative, razionalizzare i processi e perfezionare la pianificazione per migliorare la gestione dei progetti e il processo decisionale. Tali misure sono state menzionate nel contesto di progetti sia nazionali che transeuropei.

In considerazione dei ritardi da parte degli Stati membri, **la Commissione ha intensificato il proprio sostegno agli Stati membri attraverso diverse azioni.**

*In primo luogo*, la Commissione ha **rafforzato la supervisione e il monitoraggio del programma informatico del CDU** aumentando la frequenza delle relazioni sui progressi compiuti e organizzando riunioni bilaterali e missioni a livello di direzione con ciascuno Stato membro. L'attuazione del programma di lavoro per il CDU è stata inoltre costantemente iscritta all'ordine del giorno delle riunioni e delle missioni condotte dal direttore generale nonché delle riunioni plenarie di alto livello con i direttori

---

<sup>17</sup> Nella revisione del programma di lavoro per il CDU del 2023, per quanto riguarda la *componente 1 della GUM*, la data di utilizzazione è prevista per l'11.3.2024 e, per quanto riguarda la *componente 2 della GUM*, l'inizio della finestra di utilizzazione deve essere stabilito dagli Stati membri, con la prima data possibile di utilizzazione fissata all'11.3.2024.

generali degli Stati membri nell'ambito del gruppo di politica doganale. Gli Stati membri sono stati incoraggiati ad adottare misure di attenuazione.

La Commissione ha continuato a utilizzare un quadro di controllo del piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C) basato sulla revisione 2023 del MASP-C e sul programma di lavoro per il CDU 2023 al fine di monitorare i progressi e le tappe principali del progetto e individuare i ritardi in una fase precoce. Il quadro di controllo è presentato su base trimestrale agli Stati membri nell'ECCG, che si riunisce congiuntamente agli operatori commerciali.

Inoltre, come indicato nel programma di lavoro per il CDU e nella revisione 2023 del MASP-C, la Commissione definisce tappe intermedie specifiche per garantire un'agevole utilizzazione dei sistemi transeuropei decentrati evitando costi aggiuntivi.

*In secondo luogo*, la Commissione ha **rafforzato l'assistenza fornita agli Stati membri per i sistemi transeuropei** adottando un approccio agile e iterativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal CDU. Questo metodo, che comprende la realizzazione di prototipi, la rapida risoluzione delle problematiche e un carico di lavoro equilibrato sia per la Commissione che per gli Stati membri, migliora la qualità del sistema e agevola progressi tangibili. Tale approccio è stato accolto con favore dagli Stati membri e dagli operatori commerciali.

Inoltre, sin dall'inizio dei progetti la Commissione ha istituito un meccanismo di collaborazione tra i portatori di interessi al fine di migliorare le attività preparatorie, evitare difficoltà nel processo decisionale e garantire la trasparenza mediante aggiornamenti periodici dei progetti.

La Commissione ha anche continuato a coordinare e monitorare i programmi per ciascuno dei sistemi transeuropei, che richiedono un notevole lavoro da parte degli Stati membri per lo sviluppo delle componenti nazionali.

Ulteriori informazioni sulle attività svolte per l'ICS2, la fase 5 dell'NCTS e l'AES:

- **per il sistema transeuropeo ICS2**, la Commissione ha continuato a sostenere gli Stati membri e gli operatori economici nello svolgimento delle loro attività di sviluppo per la *versione 3 dell'ICS2* in vario modo: ad esempio, organizzando webinar dedicati, offrendo assistenza attraverso le domande frequenti (FAQ) e coordinando le riunioni plenarie per garantire l'allineamento delle pianificazioni dei progetti alle tappe riguardanti la fornitura di sistemi informatici della Commissione. Infine sono state realizzate campagne di comunicazione e sessioni di formazione online nonché la documentazione accessibile nella biblioteca pubblica su CIRCABC;
- per i **sistemi transeuropei** riguardanti *la fase 5 dell'NCTS e l'AES*, la Commissione ha portato avanti il programma di coordinamento amministrativo nazionale per sostenere gli Stati membri nello sviluppo e nell'utilizzazione delle proprie componenti nazionali. Il programma è stato esteso per sorvegliare la transizione degli Stati membri e degli operatori commerciali alla *fase 5 dell'NCTS* e al sistema *AES*, monitorare la continuità operativa durante la transizione e promuovere una più stretta collaborazione con gli Stati membri. Le azioni comprendono uno sportello di assistenza specifico, riunioni virtuali per attenuare i ritardi nello sviluppo degli Stati membri, la diffusione di informazioni aggiornate tra gli operatori commerciali e relazioni periodiche all'ECCG e al gruppo per la politica doganale. Inoltre dal primo trimestre del 2021 la Commissione pubblica relazioni consolidate trimestrali sui progressi compiuti nella transizione verso i nuovi sistemi in cui fornisce indicatori chiave di prestazione per il rilevamento delle allerte precoci.

Ispirandosi ai programmi di controllo e di coordinamento per gli altri progetti transeuropei, la Commissione ha intensificato le proprie attività per monitorare attentamente i progressi dello sviluppo delle componenti nazionali da parte degli Stati membri **per il progetto CCI** e pubblica una relazione consolidata trimestrale sui progressi compiuti a partire dal primo trimestre del 2024. Inoltre il gruppo operativo della Commissione dedicato al CCI ha continuato ad adoperarsi per rispondere alle domande degli Stati membri sulle importazioni e sulle semplificazioni per l'importazione, come lo sdoganamento centralizzato. Si sono anche tenute riunioni tecniche periodiche a cadenza settimanale e bisettimanale, nonché sessioni di feedback sulle attività di prova di conformità,

*In terzo luogo*, la Commissione ha chiesto il contributo degli Stati membri in merito alle rispettive limitazioni e al sostegno necessario per attenuare i rischi. Nel corso di un'**indagine** gli Stati membri hanno affermato che le riunioni bilaterali a livello di direzione e il dialogo tecnico con la DG TAXUD sono stati estremamente proficui. Hanno ritenuto utili i webinar tecnici e le attività di condivisione delle informazioni organizzati dalla Commissione. Alcuni hanno suggerito di offrire ulteriori attività di formazione e orientamenti operativi, linee guida per gli operatori economici e un'assistenza volta a fornire competenze e sostegno alle imprese, proposte che sono poi state portate avanti dalla Commissione nel corso del 2024.

*In quarto luogo*, sulla base dei risultati dell'indagine e delle discussioni bilaterali con gli Stati membri, la mancanza di finanziamenti adeguati è stata spesso addotta come motivazione dei ritardi. La comunicazione della Commissione sul nuovo invito a presentare proposte di finanziamento nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico (**SST**) **2025** mira a sensibilizzare gli Stati membri sulla possibilità di ottenere sostegno per la trasformazione digitale del CDU.

*In quinto luogo*, per rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri nella gestione quotidiana del programma digitale del CDU, tre Stati membri (FR, MT e GR) hanno partecipato a un progetto pilota che la Commissione ha attuato **con una società di consulenza** alla fine del 2023. Nel corso del 2024 tali Stati membri hanno riferito che le informazioni e le raccomandazioni fornite sono state molto utili per comprendere meglio i problemi e come affrontarli ed evitare pertanto ulteriori ritardi.

*Infine*, la Commissione ha anche continuato l'esercizio volto a raccogliere gli **insegnamenti tratti** e le **migliori pratiche** per lo sviluppo dei progetti digitali. A tale scopo l'indagine condotta nel 2024 ha fornito le suddette informazioni e i risultati sono stati aggiunti alla sezione 1.2 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione.

Con l'approssimarsi della fine del 2025, gli Stati membri sono stati invitati a garantire il rispetto dei termini fissati nel nuovo programma di lavoro per il CDU. Resta solo un altro anno per completare l'attuazione informatica del CDU. **Sono necessari sforzi eccezionali e interventi immediati** per evitare ritardi e garantire la continuità operativa dei sistemi transeuropei. Conformemente al diritto dell'UE, la Commissione ha avviato una corrispondenza formale con gli Stati membri in ritardo nell'attuazione dei sistemi informatici.

Sebbene la Commissione fornisca sostegno in molti modi, come già illustrato, la responsabilità dello sviluppo e dell'utilizzazione dei sistemi e delle componenti nazionali spetta agli Stati membri. La ripartizione dei ruoli è stata definita e concordata con tutti i portatori di interessi fin dal principio e dovrebbe essere rispettata durante l'intero ciclo di vita dei progetti.

#### **4.5 STATO DI AVANZAMENTO PER I PAESI DELL'ALLARGAMENTO**

I futuri paesi interessati dall'allargamento dell'UE e le altre parti contraenti della convenzione sul regime comune di transito dovranno tenere conto della transizione verso i sistemi elettronici aggiornati previsti dal CDU e dei nuovi approcci informatici definiti dalla proposta di riforma.

La Commissione non monitora sistematicamente i progressi compiuti dai paesi candidati nello sviluppo di sistemi elettronici completi nell'ambito degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 278 bis del CDU. Tuttavia, nel quadro della strategia di allargamento, compresi gli accordi di associazione con l'UE, lo sviluppo dei sistemi informatici nazionali a sostegno del loro allineamento alla legislazione doganale dell'Unione è un elemento chiave delle valutazioni periodiche effettuate dall'UE.

Nel loro percorso di adesione al territorio doganale dell'UE i paesi candidati dovranno progressivamente realizzare i sistemi previsti dal CDU o connettersi ad essi. A seconda della data di adesione prevista, potrebbero anche essere tenuti a sviluppare le funzionalità del futuro centro doganale digitale proposto nel pacchetto di riforma doganale.

In futuro, in preparazione all'allargamento che coinvolgerà i paesi candidati, questi ultimi dovranno svolgere regolarmente varie attività chiave, tra cui presentare relazioni sull'attuazione digitale e

partecipare alle prove di conformità per garantire l'interoperabilità tra i loro sistemi nazionali e quelli degli Stati membri e dell'UE. Inoltre l'UE dovrà valutare regolarmente le prestazioni dei sistemi.

## **5. SINTESI E CONCLUSIONI**

L'attuazione del CDU è un progetto collaborativo caratterizzato da un forte impegno da parte di tutti i portatori di interessi da quando il programma di lavoro per il CDU è stato adottato per la prima volta nel 2014.

Nell'elaborare la presente relazione, la Commissione ha analizzato attentamente i dati sui progressi compiuti raccolti nel 2024 e ha notato i notevoli passi avanti compiuti dagli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo per il 2025. Questo impegno condiviso ha portato a progressi significativi nel programma di attuazione digitale del CDU nel 2024, anno in cui sono stati infatti efficacemente introdotti il sistema di gestione delle garanzie (GUM), la versione 3 dell'ICS2, la fase 1 del PoUS e la fase 5 dell'NCTS.

Tuttavia, nonostante questi risultati, qualche Stato membro continua ad avere difficoltà a rispettare le scadenze per alcuni progetti, in particolare quelle relative al settore delle importazioni (NIS, TS, CCI) e al settore delle esportazioni (AES). I ritardi registrati da alcuni Stati membri hanno un impatto negativo sugli altri portatori di interessi, limitando i benefici e comportando costi aggiuntivi per la Commissione, gli altri Stati membri e le imprese europee. Nel caso degli Stati membri che non utilizzano ancora il NIS aggiornato, la Commissione non riceve ancora tutti i dati necessari per lo svolgimento dei suoi compiti di sorveglianza. Per quanto riguarda il CCI, vi sono conseguenze per le aziende europee, poiché le imprese potranno introdurlo e beneficiarne solo se entrambi gli Stati membri interessati (quello in cui l'impresa ha sede e quello in cui l'impresa presenta le merci) hanno attivato la loro componente CCI nazionale. Per quanto riguarda l'AES, vi sono conseguenze su altri Stati membri, poiché per avviare un'esportazione indiretta in uno Stato membro occorre confermare l'uscita in un altro Stato membro, in modo che le imprese possano disporre di una prova dell'uscita e recuperare l'IVA. Di conseguenza entrambi gli Stati membri devono poter comunicare nello stesso sistema.

Rimane fondamentale che tutti i portatori di interessi sostengano gli sforzi e stanino le risorse necessarie per rispettare la scadenza finale del 2025, in quanto ulteriori ritardi continueranno a produrre effetti di ricaduta su altri Stati membri e perturberanno il quadro operativo coerente inteso a produrre benefici per tutti gli operatori economici in modo uniforme. Ciò comporta un prolungamento e un aumento della domanda di risorse per ulteriori attività di prova della conformità, coordinamento e manutenzione estesa del sistema da parte della Commissione, degli Stati membri e degli operatori economici. Inoltre l'attuazione digitale del CDU svolge un ruolo essenziale nella protezione delle entrate e nella lotta contro il commercio sleale e illecito.

Rispetto al 2023, gli sforzi e i risultati degli Stati membri sono ora più pronunciati, il che dimostra che con l'avvicinarsi dell'ultimo anno di attuazione del CDU la gamma dei progressi è sempre più diversificata. Da questa eterogeneità emerge l'urgente necessità di un'azione unificata e tempestiva per garantire una transizione digitale completa in tutti gli Stati membri. Mantenere lo slancio, affrontare le battute d'arresto e rispettare le scadenze sono tutti elementi fondamentali per preservare la continuità operativa e sostenere gli operatori economici man mano che l'Unione avanza verso un ambiente doganale pienamente digitale. Come illustrato visivamente nel grafico che segue, molto lavoro è stato compiuto e l'ultimo anno di utilizzazione è ormai prossimo.




Figura 5 – Panoramica della pianificazione

A partire dal 2024, circa il 63 % degli Stati membri registra ritardi nella fase 1 del CCI, mentre sono stati segnalati meno ritardi in altre componenti, quali la versione 3 dell'ICS2 e l'AES, ciascuna delle quali interessa non oltre l'11 % degli Stati membri. Da tali differenze emergono livelli di preparazione diversi e si evince che, senza uno sforzo costante, i ritardi potrebbero avere ripercussioni sul calendario collettivo per la piena attuazione del CDU entro il 2025.

Per raggiungere questo traguardo decisivo, tutti i portatori di interessi devono ora raddoppiare l'attenzione e l'impegno per rispettare le scadenze regolamentari del programma di lavoro per il CDU. Parallelamente, la Commissione ha inviato una comunicazione formale agli Stati membri che hanno registrato ritardi, in linea con il diritto dell'UE. La Commissione proseguirà il suo attento monitoraggio e continuerà a fornire il proprio sostegno con un impegno a livello sia di programma che di progetto, integrato da scambi bilaterali e riunioni plenarie con gli Stati membri.